



ISTITUTO COMPRENSIVO DI MASERADA SUL PIAVE

Via dello Stadio 3 – 31052 Maserada sul Piave (TV) -- Tel. 0422/778028 -- Fax. 0422/ 729900 **CODICE: TVIC85700G • C.F.**

94105490265 • **pec: TVIC85700G@pec.istruzione.it E-mail: TVIC85700G@istruzione.it • sito istituzionale: www.icmaserada.edu.it**



ECDL
European Computer
Driving Licence



Erasmus+



CIR. N° 175 – DOCENTI/ATA

CIR. N° 102 – GENITORI

Ai genitori tutti

Ai docenti tutti

Al personale ATA

Albo, sito web e registro elettronico

OGGETTO: Obbligo vaccinale - Decreto legge del 24 Marzo 2022 n. 24 e nota MIUR del 28 Marzo 2022 n. 620

Con la presente si trasmette il decreto legge n. 24 del 24/03/2022, che, come noto, contiene novità anche in ordine all'obbligo vaccinale del personale scolastico all'art. 8 c. 4 ssg., nonché la nota MIUR rubricata "obblighi vaccinali a carico del personale della scuola. Decreto-legge 24/2022".

Si invita tutto il personale ad un'attenta lettura.

Fino al 15 giugno 2022, infatti, per il personale scolastico permane l'obbligo vaccinale, che continua a riguardare il ciclo vaccinale primario e la successiva dose di richiamo. La dose di richiamo deve essere effettuata entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito dalla legge 17 giugno 2021.

L'obbligo non sussiste in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal proprio medico curante di medicina generale ovvero dal medico vaccinatore, nel rispetto delle circolari del Ministero della salute in materia di esenzione dalla vaccinazione anti SARS-CoV-2, in tali casi la vaccinazione può essere omessa o differita.

PERSONALE DOCENTE

Il decreto introduce all'art. 4 - ter una specifica sul personale docente ed educativo della scuola. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni. I dirigenti scolastici assicurano il rispetto dell'obbligo e verificano immediatamente l'adempimento dell'obbligo vaccinale, acquisendo le informazioni necessarie nelle modalità già note e comunicate.

Nei casi in cui non risulti l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione gli interessati sono invitati, senza indugio, a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale.

In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al secondo e terzo periodo, accertato l'inosservanza dell'obbligo vaccinale, ne viene data immediata comunicazione scritta all'interessato.

L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente

inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica.

I dirigenti scolastici provvedono alla sostituzione del personale docente e educativo non vaccinato mediante l'attribuzione di contratti a tempo determinato che si risolvono di diritto nel momento in cui i soggetti sostituiti, avendo adempiuto all'obbligo vaccinale, riacquistano il diritto di svolgere l'attività didattica.

In base alla nota Miur di cui all'oggetto "a decorrere dal 1° aprile 2022, cessano gli effetti dei provvedimenti di sospensione del personale docente e educativo disposti ai sensi della previgente normativa per il mancato adempimento dell'obbligo vaccinale. Detto personale potrà essere adibito alla normale attività didattica solo se abbia adempiuto all'obbligo vaccinale, mentre, in caso di persistente inadempimento, dovrà essere sostituito secondo le modalità previste dal citato comma 4. Il personale docente ed educativo inadempiente all'obbligo vaccinale potrà essere impiegato nello svolgimento di tutte le altre funzioni rientranti tra le proprie mansioni, quali, a titolo esemplificativo, le attività anche a carattere collegiale, di programmazione, progettazione, ricerca, valutazione, documentazione, aggiornamento e formazione. A detto personale si applicano, fino al 15 giugno 2022 o fino alla data di adempimento dell'obbligo vaccinale, le vigenti disposizioni normative e contrattuali che disciplinano la prestazione lavorativa del personale docente ed educativo dichiarato temporaneamente inidoneo all'insegnamento".

PERSONALE ATA

Secondo la nota Miur di cui sopra, il personale ATA: "Non svolgendo "attività didattiche a contatto con gli alunni", si ritiene, invece,, pur se inadempienti all'obbligo vaccinale e comunque fermo restando tale obbligo, possano essere riammessi in servizio dalla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 24, e possano essere normalmente adibiti allo svolgimento di tutte le ordinarie attività".

In ogni caso, per accedere ai luoghi di lavoro, fermi restando gli obblighi vaccinali, il personale scolastico è tenuto fino al 30 aprile 2022 a possedere e, su richiesta, esibire una delle certificazioni verdi COVID-19 da vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base.

Maserada sul Piave, 30 marzo 2022

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Daniela Bilgini

Firma autografa omessa ex art. 3 Dlgs 39/1993